

Comune di Albate
Provincia di Monza e Brianza

VARIANTE PGT 2023

PIANO DEI SERVIZI

PdS4.2 - PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO Regolamento attuativo

Novembre | 2023

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

Mandatario



Mandanti



Arch. Sergio Dinale - Arch. Paola Rigonat Hugues

Ing. Marco Porta

Con

Arch. Helga Destro

Articolo 1	Strumenti di governo del sottosuolo	3
Articolo 2	Definizioni	3
Articolo 3	Ambito di applicazione	4
Articolo 4	Competenze	4
Articolo 5	Ufficio sottosuolo	5
Articolo 6	Catasto sottosuolo	6
Articolo 7	Coordinamento e Cronoprogramma	6
Articolo 8	Autorizzazioni.....	7
Articolo 9	Disciplina degli interventi infrastrutturali per la diffusione della banda ultra-larga	7
Articolo 10	Disciplina per gli impianti elettrici	8
Articolo 11	Interventi a basso impatto ambientale.....	8
Articolo 12	Interventi d’urgenza	8
Articolo 13	Interventi d’ufficio	8
Articolo 14	Prescrizioni per gli Operatori	8
Articolo 15	Irregolarità e occupazione abusiva	9
Articolo 16	Oneri.....	9
Articolo 17	Garanzie.....	9
Articolo 18	Procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione	10
Articolo 19	Realizzazione degli interventi	11
Articolo 20	Prescrizioni tecniche.....	12
Articolo 21	Norme finali	15

Articolo 1 Strumenti di governo del sottosuolo

1. Sono strumenti di governo del sottosuolo:
 - il Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (di seguito PUGSS),
 - il Regolamento per l'uso del sottosuolo (di seguito Regolamento),
 - il Catasto del sottosuolo (di seguito Catasto sottosuolo).
2. Il PUGSS:
 - è lo strumento attraverso il quale il Comune pianifica e governa razionalmente il sottosuolo e i servizi in esso presenti, individuando le direttrici di sviluppo delle infrastrutture in cui collocare le reti dei servizi con i relativi tracciati e tipologie, per le prevedibili esigenze riferite ad un periodo non inferiore a dieci anni;
 - viene attuato su base annuale e attraverso specifici strumenti operativi che si coordinano con la programmazione comunale delle opere pubbliche e con i piani di intervento degli operatori. Sono esclusi gli interventi urgenti o non programmabili.
3. Il Regolamento per l'uso del sottosuolo prevede:
 - un utilizzo razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del soprasuolo;
 - il miglioramento e la massimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione;
 - la riduzione, al minimo necessario, degli interventi di smantellamento delle sedi stradali e delle operazioni di scavo, ricorrendo prioritariamente alla tecnica della mini-trincea, nonché delle conseguenti operazioni di smaltimento e ripristino;
 - la promozione di scelte progettuali e di modalità di posa innovative delle infrastrutture, anche al fine di salvaguardare la fruizione delle strade e la circolazione degli autoveicoli;
 - il coordinamento ed il controllo degli interventi sul suolo stradale;
 - la realizzazione di infrastrutture sotterranee per l'alloggiamento dei servizi a rete;
 - la promozione del Catasto del sottosuolo;
 - la restituzione cartografica digitale di tutte le realizzazioni infrastrutturali eseguite e la sua accessibilità al pubblico;
 - procedimenti abilitativi semplificati per la posa e della realizzazione di infrastrutture in fibra ottica.
4. Il Catasto del sottosuolo:
 - è istituito presso l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo (di seguito Ufficio sottosuolo);
 - è costituito dall'insieme delle planimetrie e altri documenti, anche in formato elettronico, idonei a rappresentare la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche, nonché il posizionamento ed il dimensionamento delle infrastrutture per la distribuzione dei servizi pubblici a rete e delle altre infrastrutture presenti nel sottosuolo.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - Amministrazione: l'Amministrazione locale, sia provinciale sia comunale, ove non espressamente precisato.
 - Autorizzazione: provvedimento rilasciato dall'Ente proprietario della strada o dal gestore ai sensi dell'art.26 del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. E' fatto salvo quanto disposto in materia dalle leggi speciali e di settore.
 - Concessione: provvedimento rilasciato dall'Ente proprietario della strada o dal gestore ai sensi del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. Sono soggetti a concessione, tra l'altro, gli attraversamenti e l'uso della sede stradale e relative pertinenze con linee elettriche e di telecomunicazione, distribuzione di acqua potabile e di gas, fognature e ogni altra opera che interessa la proprietà stradale per la sua realizzazione ed esercizio, nonché in occasione di una loro eventuale traslazione all'interno delle fasce

di pertinenza come definite dall'art. 2 del Codice della Strada. È fatto salvo quanto disposto in materia dalle leggi speciali e di settore.

- Convenzione: accordo tra l'Ente proprietario della strada e gli operatori di servizi avente le caratteristiche di cui all'art. 67 comma 5 del D.P.R. 495/92.
- Disciplinare di concessione: atto unilaterale dell'operatore di servizi contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione; il disciplinare ha una durata massima di 29 anni dalla data di sottoscrizione e non vincola ad alcuna servitù la strada e/o la pertinenza della stessa che possono subire quindi ogni tipo di variante plano-altimetrica.
- Impianto: infrastrutture, cavi, opere principali e accessorie atti alla fornitura di un servizio pubblico e soggetti a autorizzazione/concessione/nulla osta.
- Infrastruttura: manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche di riferimento, di dimensione adeguata ad accogliere al proprio interno, in maniera sistematica, i servizi di rete per i quali è destinato, in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio.
- Interferenza: rapporto tra impianti per servizi a rete, attraversanti od occupanti strutture viarie, e le strutture viarie stesse, siano esse preesistenti agli impianti o di nuova costruzione.
- Manutenzioni: interventi ordinari e straordinari necessari per mantenere gli impianti di servizi a rete e le infrastrutture in perfetto funzionamento.
- Nulla osta: provvedimento rilasciato dall'Amministrazione provinciale, proprietaria della strada, nei casi in cui la stessa sia interna a centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, a condizione che tra l'Ente proprietario della strada e il Comune interessato sia stato sottoscritto verbale di constatazione del centro abitato.
- Operatore: soggetto munito di idoneo titolo giuridico per l'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere sulle strade e sulle relative pertinenze.
- Sede stradale: le strade e loro pertinenze, come definite dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e dalla D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790.
- Sito: area posta a livello o sotto la superficie terrestre e oggetto di intervento da parte di operatori.
- Sottosuolo: lo spazio localizzato al di sotto della superficie stradale.
- Suolo: lo spazio localizzato a livello della superficie stradale.

Articolo 3 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina gli interventi nel suolo e nel sottosuolo relativi alle seguenti reti nonché le rispettive infrastrutture di contenimento:
 - acquedotti;
 - elettriche bassa e media tensione;
 - elettriche di illuminazione pubblica, semaforica, telesorveglianza;
 - di comunicazioni elettroniche e trasmissione dati;
 - teleriscaldamento;
 - fognarie urbane per acque meteoriche e reflue;
 - gas.

Articolo 4 Competenze

1. Il Comune provvede:
 - alla redazione, approvazione e aggiornamento del PUGSS e del Regolamento;
 - all'individuazione dell'Ufficio sottosuolo, entro i termini previsti per l'adozione del PUGSS, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici eventualmente attraverso forme di gestione associata;
 - alla istituzione del Catasto sottosuolo;

- al rilascio dell'Autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture che insistono sul territorio comunale;
 - alla mappatura ed alla georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee, con annesse caratteristiche costruttive;
 - ad assicurare il collegamento con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi per l'aggiornamento della banca dati.
2. La Provincia o la Città metropolitana provvede:
- all'individuazione, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, dei corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di interesse sovracomunale, ivi comprese le condutture per il trasporto del gas e gli elettrodotti, salvaguardando le esigenze di continuità interprovinciale allo scopo di consentire la compiuta realizzazione di opere di rilevanza regionale o nazionale;
 - al rilascio dell'Autorizzazione per la realizzazione di reti di interesse sovracomunale, ivi comprese quelle poste in adiacenza alle principali linee di comunicazione e di strutture sotterranee per il trasporto di fonti energetiche; qualora le reti interessino il territorio di due o più province, l'Autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo dell'infrastruttura, previa intesa con l'altra o le altre province;
 - al rilascio dell'Autorizzazione per la realizzazione di reti interessanti strade delle quali è ente proprietario o gestore.

Articolo 5 Ufficio sottosuolo

1. L'Ufficio sottosuolo può essere supportato da:
- funzionari di altri settori del Comune per le specifiche competenze (SIT, Polizia Locale, Amministrazione, Tributi, ecc.);
 - specialisti esterni.
2. Le attività di competenza dell'Ufficio sottosuolo sono:
- la redazione e il monitoraggio del PUGSS;
 - la predisposizione e l'aggiornamento del Catasto sottosuolo, secondo le modalità di seguito indicate;
 - l'attività di crono-programmazione e coordinamento degli interventi come di seguito indicata;
 - il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi nel sottosuolo e sulla loro corretta realizzazione;
 - il rilascio delle Autorizzazioni all'esecuzione degli interventi nel sottosuolo e la convocazione delle eventuali conferenze di servizi, laddove necessarie;
 - la gestione del Sistema Informativo territoriale Integrato del Sottosuolo (SIIS) e tutti i moduli informativi ad esso connessi, garantendo il costante aggiornamento dei dati;
 - il collegamento con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi.
3. Per le attività di cui sopra l'Ufficio sottosuolo:
- acquisisce la documentazione di seguito indicata costituente il Catasto sottosuolo e provvede all'aggiornamento del sistema;
 - comunica tempestivamente agli operatori l'elenco degli interventi previsti dal PGT, dai Piani Attuativi e dal PTCP nonché l'elenco degli interventi legati a Permessi di costruire;
 - predispone il Cronoprogramma di seguito definito e il suo eventuale aggiornamento;
 - predispone la modulistica e le convenzioni tipo per l'effettuazione degli interventi;
 - svolge l'attività di coordinamento di seguito indicata.
4. L'Ufficio sottosuolo si riserva la facoltà di:
- indicare, per ragioni di pubblico interesse, porzioni di suolo pubblico e percorsi diversi da quelli proposti dal richiedente;
 - concordare spostamenti di sottoservizi e impianti sul suolo e nel sottosuolo pubblico per ragioni di pubblica utilità o per la realizzazione di opere pubbliche (sia in forma provvisoria che definitiva);

- ridurre, per ragioni di pubblico interesse, la superficie dell'occupazione richiesta e di limitarne la durata, nonché di imporre l'esecuzione dei lavori frazionata o a piccoli tratti;
- imporre un ulteriore intervento per difetti di ripristino;
- limitare al massimo le difformità architettoniche consequenziali, imponendo il rifacimento completo della pavimentazione esistente;
- procedere al diniego dell'autorizzazione qualora la richiesta non risulti nel Cronoprogramma di cui all'Articolo 7 o pervenuta entro 12 mesi dalla data di ultimazione di lavori di ripavimentazione delle tratte di strada interessate.
- imporre, per motivi legati alla mobilità, l'esecuzione dei lavori in determinate fasce orarie, anche notturne, compatibilmente con le problematiche specifiche di ciascuna zona del territorio comunale;
- non concedere, per ragioni di pubblico interesse, l'uso di infrastrutture libere di proprietà comunale se queste sono riservate al Comune per il proprio uso;
- non concedere la proroga dei termini fissati per l'esecuzione dei lavori per esigenze di pubblica utilità;
- autorizzare soggetti terzi all'esecuzione contestuale di lavori nell'area già autorizzata ad un Operatore;
- posticipare gli interventi richiesti e non aventi carattere d'urgenza per esigenze legate all'affluenza turistica;
- sospendere i lavori in corso per esigenze di sicurezza e salute delle persone oppure per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche senza alcun onere nei confronti dell'operatore;
- verificare la corretta esecuzione dei lavori svolti e, qualora rilevate irregolarità, provvedere a dettare le prescrizioni del caso.

Articolo 6 Catasto sottosuolo

1. Il Catasto sottosuolo è costituito da:
 - la cartografia georeferenziata delle reti e delle infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche
 - la mappa dei lavori in corso di esecuzione, completa del tipo di lavoro, delle caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata delle attività e degli eventuali ritardi;
 - il quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con la relativa tempistica.
2. Tutti gli Operatori devono presentare all'Ufficio sottosuolo la documentazione relativa all'infrastruttura gestita.
3. La documentazione di cui al presente Articolo deve essere:
 - aggiornata annualmente in occasione delle riunioni di coordinamento di cui all'Articolo 7;
 - aggiornata puntualmente in occasione di interventi realizzazione, sostituzione o manutenzione di infrastrutture; in questo caso la documentazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori ed essere accompagnata da una dichiarazione in cui l'Operatore esonera il Comune da ogni responsabilità derivante dalla non corrispondenza della documentazione allo stato di fatto dei luoghi e delle reti, nonché alla incompletezza dei dati correlati alla documentazione stessa.
 - conforme alle specifiche tecniche dettate dalla Regione;
 - fornita senza oneri economici a carico del Comune.
4. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente Articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di legge nonché l'interdizione al rilascio di nuovi titoli abilitativi per la realizzazione di infrastrutture nel sottosuolo del medesimo territorio fatte salve quelle relative ad interventi necessari per garantire la continuità del servizio e l'allacciamento delle utenze private.

Articolo 7 Coordinamento e Cronoprogramma

1. L'Ufficio sottosuolo, con frequenza annuale, convoca una riunione di coordinamento, finalizzata a:
 - conseguire le sinergie necessarie per una gestione ottimale della rete stradale e del sottosuolo;
 - valutare i programmi annuali degli interventi previsti da tutti gli operatori;
 - fissare il Cronoprogramma annuale delle opere da effettuare.

2. Il Cronoprogramma è inteso quale strumento primario di programmazione e coordinamento tra gli Operatori e tra essi ed il Comune.
3. Il Cronoprogramma deve:
 - essere riferito a tutti gli interventi di potenziamento, estensione, rinnovamento e manutenzione delle reti nonché al piano delle asfaltature e/o di altri interventi su spazi pubblici programmati e prevedibili per l'anno;
 - contenere la stima della tempistica di inizio e di fine lavori degli interventi che devono essere realizzati nell'anno;
 - contenere le indicazioni organizzative per il coordinamento dei diversi interventi con particolare riferimento alle possibili interferenze;
 - essere reso pubblico affinché chiunque sia interessato dagli interventi possa operare coerentemente per eventuali lavori incidenti sulle opere programmate (allacci, lavori edili, ecc.).
4. Qualora nel corso dell'anno dovessero verificarsi eventi tali da produrre modifiche al Cronoprogramma definito (interventi urgenti, attivazione di piani attuativi con realizzazione di opere di urbanizzazione, ecc.), l'Ufficio sottosuolo provvede al suo aggiornamento.
5. Gli interventi programmati dall'Ufficio Sottosuolo devono essere inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche e nel relativo aggiornamento annuale, qualora ricorrano i presupposti di legge.
6. Al fine di elaborare il Cronoprogramma di cui sopra gli operatori devono fornire in occasione delle riunioni di coordinamento o a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio sottosuolo il proprio programma annuale degli interventi che deve contenere almeno l'individuazione cartografica e la descrizione degli interventi programmati con le principali caratteristiche degli elementi di progetto.
7. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente Articolo comporta l'interdizione al rilascio di nuovi titoli abilitativi per la realizzazione di infrastrutture nel sottosuolo del medesimo territorio, fatte salve quelle relative ad interventi necessari per garantire la continuità del servizio e l'allacciamento delle utenze private.

Articolo 8 Autorizzazioni

1. La realizzazione di interventi nel sottosuolo, qualora non sia affidata dal Comune o da altro Ente pubblico territoriale o non sia correlata ad un intervento edilizio per il quale è richiesto apposito titolo abilitativo unitario contemplante anche le opere nel sottosuolo, è soggetta ad Autorizzazione.
2. L'Autorizzazione è rilasciata in conformità alle previsioni del PUGSS, del PTCP, del PGT. e nel rispetto della programmazione comunale.
3. L'Autorizzazione non viene concessa quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso alle infrastrutture di alloggiamento esistenti senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati.
4. Il Comune assicura, con le modalità espresse nel presente Regolamento, che le infrastrutture di proprietà siano accessibili agli Operatori secondo modalità eque e non discriminatorie, improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza.
5. Qualora gli interventi rivestano importanza sovramunicipale, la scelta circa le caratteristiche delle infrastrutture consegue ad una Conferenza dei Servizi convocata dall'Ente pubblico territoriale competente per territorio o maggiormente interessato dall'intervento, cui compete, altresì, il rilascio dell'Autorizzazione per la realizzazione dei lavori, fatta salva l'ipotesi che l'intervento non sia già inserito nel progetto di un'opera già approvata.
6. Le Autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita né la cessione, né qualsiasi subconcessione.

Articolo 9 Disciplina degli interventi infrastrutturali per la diffusione della banda ultra-larga

1. La presentazione di progetti per la realizzazione di edifici di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, deve prevedere l'installazione di condotti verticali destinati all'alloggio di cavi in fibra ottica.
2. La progettazione delle aree di nuova espansione edilizia e di arterie stradali di nuova costruzione o soggette al rifacimento della massicciata stradale per una estensione di almeno 50 m, deve prevedere la realizzazione di

condotti tecnologici multifunzionali destinati ad ospitare, tra l'altro, i cavidotti per la fibra ottica e le reti per il trasporto dell'energia termica.

3. Nella realizzazione di nuove infrastrutture per l'illuminazione di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, devono essere adottate modalità attuative funzionali ad ospitare apparati per le telecomunicazioni e la sicurezza.
4. La posa di infrastrutture per telecomunicazioni elettroniche non è soggetta all'Autorizzazione di cui all'Articolo 8 ed è realizzabile mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi della L. 241/1990.

Articolo 10 Disciplina per gli impianti elettrici

1. Per gli elettrodotti di distribuzione dell'energia elettrica non facenti parte della rete di trasporto nazionale, l'Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio è rilasciata dall'Amministrazione provinciale.
2. Non è necessaria l'acquisizione dell'Autorizzazione per la costruzione di impianti di bassa tensione (fino a 1.000 V) che si diramano entro un raggio di 800 metri da un impianto di media tensione, sempre che non vi sia opposizione da parte di privati o delle Pubbliche Amministrazioni interessate.
3. L'operatore dell'energia elettrica è comunque sempre tenuto a presentare al Comune, prima dell'inizio dei lavori, istanza di Concessione.

Articolo 11 Interventi a basso impatto ambientale

1. Il Comune favorisce il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o dismesse e l'impiego da parte degli operatori di tecniche di posa a basso impatto ambientale, al fine di ridurre i tempi di intervento e le dimensioni dell'area occupata dal cantiere e di minimizzare i ripristini e il deterioramento della pavimentazione.

Articolo 12 Interventi d'urgenza

1. In caso di interventi d'urgenza è necessario procedere a segnalazione, prima dell'inizio lavori, all'Ufficio sottosuolo e al Comando della Polizia Locale, direttamente o tramite PEC (posta elettronica certificata), specificando l'oggetto dell'intervento, le ragioni dell'indifferibilità dello stesso e il tempo di esecuzione dei lavori (non superiore a 10 giorni). Tale intervento si intende immediatamente autorizzato con l'obbligo di inizio il giorno stesso della segnalazione.

Articolo 13 Interventi d'ufficio

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare direttamente, o tramite ditta incaricata, le opere in caso di:
 - inottemperanza nell'esecuzione dei lavori entro il termine fissato;
 - inosservanza delle prescrizioni impartite.
2. Nei casi di cui al comma precedente l'Ufficio sottosuolo invita l'operatore all'esecuzione indicando un termine perentorio entro il quale concludere i lavori.
3. Decorso il termine di cui al comma precedente l'Ufficio sottosuolo, previa idonea comunicazione scritta, informerà l'Operatore della data di inizio dei lavori eseguibili d'ufficio e, al termine degli stessi, comunicherà, con la stessa modalità, le spese sostenute e gli eventuali ulteriori oneri conseguenti alla tardiva esecuzione delle opere.
4. Entro trenta 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Operatore dovrà versare quanto richiesto. In difetto il Comune provvederà a tutelare i propri interessi nelle apposite sedi e in ogni caso potrà avvalersi delle garanzie prestate di cui all'Articolo 17.

Articolo 14 Prescrizioni per gli Operatori

1. Le Concessioni/Autorizzazioni/Nulla osta rilasciate dall'Amministrazione si intendono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi.
2. L'Operatore è tenuto a realizzare i propri interventi a perfetta regola d'arte, restando comunque responsabile di tutti i danni che dovesse arrecare al sito e a terzi nell'esecuzione, nell'esercizio e nella manutenzione dei propri impianti.

3. In caso di danni causati a persone e a cose durante o in dipendenza dell'esecuzione di lavori di posa e manutenzione, ordinaria e straordinaria, rimozioni, ripristini, relativi depositi ed occupazioni, il Comune sarà tenuto integralmente indenne dall'Operatore, rimanendo a completo carico di quest'ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento del danno.
4. L'Operatore pertanto garantirà a proprio totale carico le condizioni di sicurezza dei propri impianti installati, assumendo a tal riguardo ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per ogni danno derivante e connesso all'esercizio dell'impianto, esonerando e manlevando il Comune da ogni responsabilità.
5. L'Operatore è responsabile della custodia e della vigilanza dei propri impianti, sia nella fase di realizzazione che nella fase successiva di esercizio degli stessi.
6. L'Operatore non potrà avanzare richieste risarcitorie al Comune per i danni arrecati ai propri impianti da eventi naturali.
7. L'Operatore non può porre cavi o tubazioni in numero maggiore a quello autorizzato, salvo specifica richiesta da parte dell'Ufficio sottosuolo.
8. Le tubazioni vuote e i manufatti connessi, non utilizzati entro 5 anni dalla data di rilascio dell'Autorizzazione, si considerano dismessi se non rientrano nel Cronoprogramma. L'Ufficio sottosuolo può richiederne la rimozione oppure disporne liberamente per altra utilizzazione.
9. Qualora l'Ufficio sottosuolo predisponga la realizzazione di Strutture Sotterranee Polifunzionali, idoneamente dimensionate per le esigenze di vari operatori, nella medesima tratta, i rispettivi nuovi impianti non possono essere sistemati in sedi diverse, né può essere autorizzato il ripristino di quelli interrati preesistenti, ad eccezione degli interventi per guasto o danneggiamento puntuale.

Articolo 15 Irregolarità e occupazione abusiva

1. Le opere realizzate in assenza o in difformità parziale o totale dell'autorizzazione di cui all'Articolo 8 sono abusive.
2. Ai fini della vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni l'autorizzazione di cui all'Articolo 8 è equiparata al Permesso di costruire indicato al Titolo IV del DPR 380/2001.
3. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche non preceduta dal rilascio o in contrasto con le prescrizioni dell'autorizzazione di cui all'Articolo 8, è considerata abusiva.
4. L'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche non esplica alcuna efficacia giuridica nei confronti del Comune e di terzi ed è sanzionata ai sensi di legge.
5. L'Ufficio sottosuolo, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, accertata ai sensi del presente Regolamento, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, affinché l'interessato provveda entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Ufficio provvede direttamente, addebitando all'interessato le spese.

Articolo 16 Oneri

1. Gli oneri economici a carico del richiedente previsti per gli interventi e per l'occupazione del suolo e del sottosuolo sono:
 - spese di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione;
 - spese per sopralluoghi, verifiche, controlli, coordinamento lavori svolti dal personale dell'Ufficio sottosuolo nel corso dell'esecuzione degli interventi;
 - tassa di occupazione permanente o temporanea del suolo;
 - tariffa per l'uso delle infrastrutture polifunzionali.
2. Gli oneri di cui al presente Articolo, laddove non già contenuti in appositi regolamenti, sono definiti annualmente dal Comune.

Articolo 17 Garanzie

1. L'Operatore deve prestare idonea cauzione a garanzia della corretta e completa esecuzione delle opere nonché degli eventuali danni arrecati nel corso dei lavori.

2. La cauzione può essere fornita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria e deve riportare le seguenti clausole:
 - rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune;
 - validità per tutta la durata dei lavori così come indicata nell'autorizzazione estesa sino alla data del verbale di conclusione del procedimento di cui all'Articolo 19.
3. L'importo è fissato in rapporto all'estensione e complessità dell'intervento a cura dell'Ufficio sottosuolo.
4. La garanzia prestata sarà svincolata una volta esperite con esito positivo le operazioni di verifica, di cui all'Articolo 19
5. L'Operatore deve essere dotato di idonea polizza assicurativa per danni contro terzi con un massimale non inferiore a € 500.000,00.

Articolo 18 Procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione

1. Gli Operatori, sia per gli interventi compresi nella programmazione annuale sia per gli interventi esclusi, dovranno presentare specifica istanza di Autorizzazione, conforme al modello allegato al presente Regolamento.
2. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione minima sia cartaceo sia digitale:
 - relazione tecnica descrittiva: dovrà rappresentare le caratteristiche dell'impianto da realizzare, dei materiali da impiegare nonché le modalità esecutive dei lavori;
 - stralcio planimetrico 1:500-1:1000 che dovrà riportare il tracciato di posa degli impianti da installare, riferendosi a precisi capisaldi esistenti;
 - schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo previsto dal D.M. 10 luglio 2002;
 - sezioni quotate 1:100 ortogonali all'asse stradale sufficienti a rappresentare l'intervento;
 - sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti da installare;
 - particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare;
 - pareri, autorizzazioni o altri provvedimenti di assenso di competenza di soggetti terzi necessari per l'esecuzione delle opere;
 - garanzia come stabilito dal presente Regolamento.
3. Della precisione e rispondenza della documentazione allegata all'istanza osta resta solo e interamente responsabile l'Operatore richiedente, e l'accettazione e la messa in istruttoria della domanda da parte dell'ufficio competente non può essere invocata come prova di corresponsabilità dell'ufficio stesso per eventuali errori successivamente rilevati in detta domanda e documentazione.
4. L'istanza deve essere presentata singolarmente per ogni lavoro da eseguire, è ammessa un'unica istanza per più manomissioni solo nel caso di singoli interventi programmati da eseguire in sequenza sulla stessa strada. Le Autorizzazioni sono comunque rilasciate singolarmente e per ciascun soggetto richiedente.
5. Per ogni variazione che modifica, anche in corso d'opera, la natura dei lavori autorizzati, è obbligatorio sospendere i lavori e presentare documentazione di variante per l'ottenimento di nuova Autorizzazione.
6. L'Ufficio sottosuolo, ricevuta l'istanza completa di tutta la documentazione richiesta:
 - istruisce la pratica;
 - verifica la coerenza dell'intervento richiesto con il Cronoprogramma;
 - valuta la conformità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti;
 - assume le informazioni utili, presso altri Settori comunali e operatori, per verificare le eventuali sovrapposizioni, la possibilità di usi in comune delle reti e l'utilizzo di infrastrutture comunali;
 - entro 15 giorni dalla data di protocollo dell'istanza chiede, se necessario, eventuali integrazioni e/o modifiche;
 - assume i provvedimenti finali.

7. Qualora si rendesse necessario, l'Ufficio sottosuolo può indire una Conferenza di Servizi, ai sensi della L.241/90;
8. Entro il termine prestabilito di 30 giorni dalla data di protocollo dell'istanza, l'Ufficio sottosuolo comunica al richiedente l'avvenuto rilascio dell'atto autorizzativo, oppure il diniego adeguatamente motivato. L'avviso di avvenuto rilascio riporta:
 - l'importo e le modalità di versamento della cauzione;
 - il termine utile per il ritiro dell'atto di autorizzazione presso l'Ufficio, trascorso il quale l'atto stesso deve considerarsi decaduto e la richiesta archiviata.
9. L'Autorizzazione deve riportare:
 - le modalità di esecuzione dei lavori;
 - le modalità di ripristino;
 - la data entro la quale devono essere conclusi i lavori;
 - le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità nell'esecuzione dei lavori o di danni.
10. Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti nell'autorizzazione, l'operatore ha l'obbligo di presentare, almeno 10 giorni nei casi ordinari e almeno 2 giorni per gli interventi d'urgenza prima della scadenza, una istanza di rinnovo e proroga, contenente:
 - la motivazione della proroga;
 - la durata per la quale viene chiesta la proroga;
 - le integrazioni laddove necessarie del deposito cauzionale e della tasse/imposte dovute.L'Ufficio di Sottosuolo valuta la richiesta e, se sussistono i presupposti, concede la proroga ad integrazione dell'Autorizzazione originaria.

La proroga è ammessa al massimo per due volte.
11. L'Autorizzazione decade nei seguenti casi:
 - mancato ritiro dell'atto entro i termini indicati nell'avviso di avvenuto rilascio;
 - alla scadenza dei termini temporali fissati e in assenza di istanza di proroga;
 - mancato inizio lavori entro il termine di un anno dalla data di rilascio;
 - realizzazione difforme rispetto al progetto autorizzato;
 - reiterate violazioni delle condizioni e prescrizioni tecniche previste nell'atto autorizzativo;
 - violazioni delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
 - mancato ripristino o uso improprio del diritto di occupazione del suolo e del sottosuolo o l'esercizio dello stesso in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

Articolo 19 Realizzazione degli interventi

1. Prima dell'inizio dei lavori l'Operatore deve:
 - verificare la presenza di altre reti nell'area di intervento coordinandosi con i rispettivi operatori;
 - comunicare la data di inizio lavori all'Ufficio sottosuolo indicando la denominazione sociale dell'impresa appaltatrice dei propri lavori e il nominativo di un proprio referente;
 - allestire il cantiere in conformità alle disposizioni di legge;
 - qualora i lavori comportino la chiusura parziale o totale della strada ottenere specifica ordinanza dalla Polizia Locale;
 - in caso di interventi realizzati con tecniche a basso impatto ambientale che lo richiedano, effettuare un'indagine geognostica del sottosuolo relativo alla fascia interessata dall'intervento, al fine di verificare la presenza di eventuali preesistenze che potrebbero generare vincoli e/o preclusioni ai lavori.
2. Durante lo svolgimento dei lavori l'operatore deve:
 - rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento ai cantieri stradali;
 - predisporre idonea segnaletica secondo le prescrizioni impartite dalla Polizia Locale;

- comunicare all'Ufficio sottosuolo la presenza, non rinvenuta durante le indagini preliminari, di reti o manufatti che possano interferire anche solo parzialmente con le opere in corso.
3. Al termine degli interventi sulle reti e prima del ripristino provvisorio:
- l'Operatore deve inviare all'Ufficio sottosuolo una comunicazione affinché lo stesso possa eventualmente svolgere le verifiche di cui all'Articolo 5;
 - alla comunicazione è allegata una dichiarazione asseverata da parte del Direttore dei lavori circa la conformità delle opere all'autorizzazione e alla normativa vigente;
 - il sopralluogo congiunto di verifica, qualora ritenuto necessario dall'Ufficio sottosuolo, deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - decorso infruttuosamente il termine di cui sopra l'operatore può procedere con il ripristino provvisorio.
4. Al termine dei lavori di ripristino provvisorio:
- l'Operatore deve inviare all'Ufficio sottosuolo una comunicazione con richiesta di sopralluogo;
 - l'Ufficio sottosuolo effettua il sopralluogo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione e in contraddittorio con l'operatore;
 - qualora l'Ufficio sottosuolo riscontri irregolarità intima all'Operatore, entro 10 giorni dal sopralluogo, l'eliminazione dei difetti o il completamento delle opere assegnando un tempo congruo; in caso di inadempimento da parte dell'operatore, l'Ufficio sottosuolo provvede direttamente ad effettuare gli interventi necessari, addebitandone le spese avvalendosi della cauzione o della fideiussione;
 - qualora l'Ufficio sottosuolo non rilevi irregolarità trasmette all'Operatore, entro 10 giorni dal sopralluogo, il "verbale di ripristino provvisorio".
5. Al termine dei lavori di ripristino definitivo, da eseguirsi almeno 1 anno dopo la data del verbale di cui al comma precedente:
- l'Operatore deve inviare all'Ufficio sottosuolo una comunicazione con richiesta di sopralluogo;
 - l'Ufficio sottosuolo effettua il sopralluogo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione e in contraddittorio con l'operatore;
 - qualora l'Ufficio sottosuolo riscontri irregolarità intima all'operatore, entro 10 giorni dal sopralluogo, l'eliminazione dei difetti o il completamento delle opere assegnando un tempo congruo; in caso di inadempimento da parte dell'Operatore, l'Ufficio sottosuolo provvede direttamente ad effettuare gli interventi necessari, addebitandone le spese avvalendosi della cauzione o della fideiussione;
 - qualora l'Ufficio sottosuolo non rilevi irregolarità trasmette all'operatore, entro 10 giorni dal sopralluogo, il "verbale di ripristino definitivo".
6. L'Operatore rimane totalmente responsabile dei lavori eseguiti per 1 anno dalla data del verbale di ripristino definitivo di cui al comma precedente; i lavori di manutenzione o rifacimento, sul tratto di suolo pubblico manomesso, che si rendono necessari fino a tale scadenza, sono eseguiti dall'Operatore entro il tempo massimo di 5 giorni lavorativi; in caso di inadempimento, l'Ufficio sottosuolo provvede direttamente ad effettuare gli interventi necessari, addebitandone le spese avvalendosi della cauzione o della fideiussione.
7. Entro 30 giorni dallo scadere del termine di cui al comma 6 l'Ufficio sottosuolo:
- verifica lo stato del ripristino definitivo;
 - qualora riscontri irregolarità intima all'operatore, nei modi e nei tempi di cui al comma 6, l'eliminazione dei difetti o il completamento delle opere;
 - qualora non rilevi irregolarità redige e trasmette il "verbale di conclusione del procedimento" che determina lo svincolo delle eventuali cauzioni o fideiussioni prestate o residue.

Articolo 20 Prescrizioni tecniche

1. Prescrizioni tecniche in caso di posa in parallelismo in sede di carreggiata stradale:

- la profondità minima di interrimento è pari a m 1,00 dalla quota stradale e in caso di scavo tradizionale a cm 30 è posto un nastro segnalatore d'impianto. Detta profondità di interrimento può essere ridotta, previo accordo con l'Ufficio sottosuolo, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consiglino o qualora venga realizzata la posa di un impianto con la tecnica della minitrincea;
 - deve essere eseguita la sigillatura del giunto perimetrale del ripristino, per tutta la sua lunghezza, previa pulizia e asportazione d'eventuali irregolarità superficiali;
 - deve essere curato il risanamento di eventuali cedimenti del corpo stradale, in particolare il piano viabile deve presentarsi sempre uniforme.
2. Prescrizioni tecniche in caso di posa in attraversamento della carreggiata stradale:
- salvo impedimenti la posa deve avvenire tramite tecnica di perforazione orizzontale;
 - nell'esecuzione degli scavi fuori dalla carreggiata, la pavimentazione stradale non deve essere danneggiata o lesionata;
 - deve essere curato il risanamento di eventuali cedimenti del corpo stradale, in particolare il piano viabile deve presentarsi sempre uniforme;
 - i lavori sono eseguiti anche in presenza di traffico senza interrompere la circolazione stradale e la sua sicurezza;
 - gli attraversamenti della piattaforma stradale, quando non sia possibile o oggettivamente consigliabile l'utilizzo della tecnica di perforazione orizzontale, possono essere realizzati con altre tecniche a basso impatto ambientale o con la tecnica dello scavo a cielo libero. In quest'ultimo caso l'intervento deve essere effettuato in due tempi e su metà carreggiata per volta, previa formazione di senso unico alternato regolarmente organizzato.
3. Prescrizioni tecniche in caso di posa in parallelismo in sede di banchina stradale bitumata o sterrata:
- la posa deve avvenire a non meno di m 1,00 dalla quota del piano viabile bitumato e a m 0,80 dal piano di campagna su banchina sterrata, provvedendo alle opere provvisorie necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori ed il contenimento del solido stradale. Detta profondità di interrimento può essere ridotta, previo accordo con l'Ufficio sottosuolo, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consiglino o qualora venga realizzata la posa di un impianto con la tecnica della mini-trincea;
 - la posa deve avvenire il più lontano possibile dalla carreggiata bitumata e comunque in marciapiede, banchina, scarpata o al di sotto del fosso di scolo delle acque ad una distanza sufficiente ad evitare ogni possibile interferenza con l'installazione di barriere laterali di sicurezza e della segnaletica marginale e in caso di posa con lo scavo a cielo libero a cm 30 verrà posto nastro segnalatore identificativo della tipologia d'impianto;
 - qualora l'impianto a rete debba essere posato in tratti di strada dove è possibile il posizionamento di barriere laterali di sicurezza e non sia presente un franco adeguato tra il ciglio bitumato e il confine della proprietà demaniale comunale tale da evitare una interferenza, l'Ufficio sottosuolo può prescrivere una profondità di posa superiore per l'impianto;
 - i lavori sono eseguiti anche in presenza di traffico senza interrompere la circolazione stradale e la sua sicurezza;
 - deve essere curato il risanamento di eventuali cedimenti del corpo stradale, in particolare il piano viabile deve presentarsi sempre uniforme.
4. Prescrizioni tecniche in caso di posa in parallelismo in sede di ponti e viadotti:
- la posa deve avvenire esclusivamente al di sotto dell'area dedicata al camminamento in tutti i casi in cui sono predisposti cavedi o polifore utilizzabili. In alternativa, qualsiasi servizio di rete dovrà essere posizionato all'esterno della struttura (ponte o viadotto), secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio sottosuolo.
5. Prescrizioni tecniche per gli scavi e le demolizioni:

- salvo modifiche concordate con l'Ufficio sottosuolo, o diverse disposizioni di Legge, la distanza minima dello scavo dai fabbricati, fossi e canali, deve essere almeno m 1,00;
 - per tutte le strade ed i marciapiedi con pavimentazioni in asfalto od in cemento, è obbligatorio procedere al taglio del manto e del sottofondo con idonea macchina a disco meccanico, oppure mediante fresatura della traccia dello scavo per tutto lo spessore del manto stradale, secondo direttrici parallele e rettilinee, al fine di salvaguardare l'integrità del manto stradale stesso. È fatto divieto assoluto della rottura a strappo della pavimentazione stradale.
 - per le strade ed i marciapiedi con pavimentazione in lastricato, in acciottolato, in cubetti di porfido, in autobloccanti, ecc. si deve procedere alla demolizione controllata della pavimentazione affinché sia possibile per il ripristino finale recuperare gli stessi elementi.
6. Prescrizioni tecniche per il ripristino provvisorio
- il rinterro deve avvenire mediante fornitura e posa di misto granulometrico stabilizzato con cemento R325 in ragione di kg 80/100 al metro cubo;
 - a discrezione dell'Ufficio sottosuolo (solo per strade di ridotta importanza ed interventi limitati) può essere accettata diversa modalità di rinterro, ad esempio mediante posa di misto stabilizzato di cava a granulometria assortita (3 – 25 mm) steso e vibrocompresso o, in alternativa, mediante impiego di aggregati riciclati con idonee caratteristiche tecniche;
 - il riempimento deve essere eseguito fino a raggiungere una quota di 10 cm dal piano stradale; lo spessore rimanente deve essere riempito con conglomerato bituminoso tipo tout venant, da costiparsi con rullo vibrante idoneo, fino a raggiungere la stessa quota del piano stradale esistente e la perfetta omogeneità con quest'ultimo, nel rispetto delle pendenze per lo smaltimento delle acque.
7. Prescrizioni tecniche per il ripristino definitivo:
- il ripristino definitivo deve avvenire almeno 1 anno dopo la data del verbale di ripristino provvisorio di cui all'Articolo 19.
 - devono essere rispettati gli standard prestazionali e criteri di manutenzione delle pavimentazioni stradali di cui alla DGR 1790/2006;
 - la nuova pavimentazione deve essere perfettamente raccordata all'esistente;
 - se il taglio stradale viene eseguito trasversalmente alla sede stradale bitumata, il nuovo tappetino d'usura deve estendersi per 1 m a contorno della manomissione prodotta;
 - se il taglio stradale viene eseguito longitudinalmente alla sede stradale bitumata il nuovo tappetino d'usura deve estendersi per m 0,50 a contorno della manomissione prodotta, salvo estendersi per 1 m lato carreggiata qualora quest'ultima venga interessata dai lavori;
 - qualora l'Operatore utilizzi tecniche di scavo a basso impatto ambientale che comportino l'effrazione del suolo inferiore a 15 cm di larghezza, la fascia di ripristino può essere limitata a 5 cm per parte dello scavo in senso longitudinale. Tale ripristino non è necessario qualora, per il riempimento dello scavo, vengano utilizzate particolari malte cementizie a presa rapida, aventi prestazioni superiori alle classiche malte e caratteristiche omogenee al tappeto d'usura;
 - per percorrenze superiori a 5 m di lunghezza, deve essere ripristinata, ove venga danneggiata, la segnaletica orizzontale con le stesse caratteristiche di quella preesistente allo scavo;
 - i manufatti di arredo urbano e la segnaletica verticale eventualmente rimossi devono essere ricollocati nella loro posizione originaria. In caso di danneggiamento devono essere sostituiti con nuovi elementi identici;
 - le pavimentazioni in lastre di pietra devono essere ripristinate mediante realizzazione di massiciata di pietrame di spessore minimo 30 cm; realizzazione di massetto cementizio di spessore minimo 20 cm con rete elettrosaldata; ricollocazione delle lastre perfettamente accostate tra loro e sostituzione di quelle danneggiate nel corso dei lavori estesa ad una fascia di larghezza sufficiente a raccordarsi con la restante carreggiata o marciapiede;

- le pavimentazioni in cubetti di porfido o simile devono essere ripristinate mediante stesura di un letto di sabbia su cui andranno ad allocarsi i cubetti con disegno armonizzato alle parti limitrofe, accurata battitura dei cubetti e successiva sigillatura;
- nel caso di tagli in linea su marciapiedi, deve essere ripavimentata l'intera larghezza degli stessi, compresa la sostituzione dei cordoli danneggiati e la sistemazione di quelli esistenti e la messa in quota di tutti i chiusini presenti.

Articolo 21 Norme finali

1. Eventuali disposizioni regolamentari di carattere comunale, relative ai servizi nel sottosuolo, incompatibili col presente Regolamento, sono da intendersi superate.
2. Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla legislazione vigente.

Spett.le
COMUNE DI ALBIATE
Ufficio del sottosuolo
Via Salvadori, 1
20847 - Albiate (MB)

Oggetto: Istanza di concessione/autorizzazione/nulla osta per
in via/piazza in Comune di Albiate (MB).

Per le esigenze di fornitura del servizio di di interesse pubblico, il sottoscritto
..... nato a (.....) il, nella qualità di
..... della con sede in
.....(.....), via/piazza n.,

CHIEDE

il rilascio di per l'impianto di seguito descritto:
(*descrivere sinteticamente l'intervento, con l'elenco delle strade interessate*)¹

.....
.....
.....

Si allegano alla presente istanza:

-
-

Si assicura che le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte.

Data

Firma

¹ Indicare le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
Indicare i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
Evidenziare eventuali situazioni di interesse comune ad altri Enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
Evidenziare tratte di infrastruttura esistenti di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.